

**VERBALE DI ACCORDO DI MOBILITA'**  
**IN SEDE SINDACALE**

Il giorno 28 Ottobre 2014, presso la sede della Confcommercio, in Roma si sono incontrati:

- La Società Duegi S.r.l. in (di seguito anche "Duegi S.r.l."), con sede legale in Arezzo, via dei Frati, 7, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* dott. Claudio Giannetti;
- La Filcams - CGIL, nella persona del Sig. Andrea Montagni;
- La Fisascat - CISL nella persona del Sig. Alfredo Magnifico;
- La UilTucs - UIL nella persona del Sig. Antonio Vargiu;

Le parti riunite,

**premesse che**

- a) La Società Duegi S.r.l. con sede in Arezzo, via De frati 7 opera nel settore della distribuzione alimentare, ha un organico composto da 173 unità lavorative.
- b) La società, gestendo punti vendita al dettaglio, esercita la sua attività in più unità produttive, localizzate in vari comuni ed in quattro regioni, ora di sua proprietà, ora in affitto dalla società Cadla spa, ora infine in affitto da proprietari terzi.
- c) In data 15 Ottobre 2014 la Società Duegi S.r.l. ha inviato alle Parti interessate, comunicazione dell'attivazione della procedura di licenziamento collettivo e mobilità, come da ex artt. 4 e 24 della L.N. 223/91.
- d) In data odierna le Parti si sono incontrate per dare corso all'esame congiunto previsto dalla normativa in materia.
- e) La società Duegi srl acquistava da sempre le merci che poi rivende al pubblico esclusivamente dalla società Cadla spa, sua controllante e suo socio unico, la quale esercitava a sua volta l'attività di acquisto all'ingrosso, di rivendita e di distribuzione, tramite una propria piattaforma logistica, di prodotti di largo consumo. La citata attività di acquisto, di rivendita e di distribuzione era da sempre svolta da Cadla spa, anch'essa in grave crisi economica, prevalentemente in favore della già citata società Duegi srl. A tal proposito si aggiunga che la società Cadla S.p.a. nel mese di Settembre 2014 ha presentato domanda di concordato preventivo presso il Tribunale di Arezzo. La crisi economica di



Duegi S.r.l. si è prodotta di riflesso ed in conseguenza della crisi economica del socio unico ed unico fornitore Cadla spa, che si è conclamata nell'anno 2013.


La società Duegi S.r.l. comunica inoltre che, dopo aver acquisito la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali della CIGS e della CIG in deroga, intende attivare un meccanismo che consenta alla società medesima, durante il periodo di fruizione dei citati ammortizzatori, di ridurre il personale attualmente in forza e che, nel citato periodo, manifesterà la disponibilità a non opporsi al futuro licenziamento.

La società manifesta, quindi, la necessità di procedere alla messa in mobilità di 173 unità e licenziamenti come da comunicazione del 15 Ottobre 2014.

- h) Le Organizzazioni Sindacali riconoscono, loro malgrado il fatto di non esservi soluzioni alternative alla gestione degli esuberi dichiarati dall'Azienda, anche al fine di consentire l'avvio di percorsi di ricollocazione presso altre aziende.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO VIENE CONCORDATO QUANTO SEGUE:**

- 1.- Le premesse formano parte integrante dell'accordo.
- 2.-Al termine di un approfondito confronto sulla situazione aziendale, le Parti si danno atto del raggiungimento dell'accordo che la società avrà la facoltà di procedere, nei modi di legge, alla risoluzione del rapporto di lavoro con un numero massimo di **173 (centosettantre)** unità lavorative attualmente in forza all'unità produttiva di Arezzo, collocando conseguentemente in mobilità tali unità.
- 3.- L'individuazione del personale da licenziare sarà da Duegi S.r.l. effettuata, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 223/91, in base al solo criterio convenzionale, da considerarsi sostitutivo di quelli legali, della volontarietà ovvero della disponibilità individuale a non opporre il licenziamento, ove siano rispettate le condizioni pattuite nel presente accordo e sempre che la non opposizione medesima sia manifestata per iscritto dai lavoratori, con l'assistenza di una delle organizzazioni sindacali firmatarie.
- 4.- I licenziamenti potranno essere intimati dalla società già al termine della presente procedura di mobilità, rimanendo comunque convenuto che Duegi S.r.l., in applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, potrà intimare i licenziamenti collettivi oggetto del presente accordo entro il termine



del 31 luglio 2015, essendo volontà delle parti derogare al termine di 120 giorni previsto dalla legge n. 223 del 1991.

La società, infine, prima della scadenza del citato termine e con congruo anticipo su tale momento, compatibilmente con la situazione giuridica che in quel momento esisterà e con le regole che saranno ad essa applicabili, si riserva di attuare ogni iniziativa che riterrà necessaria per la corretta gestione del personale che, in quel tempo, sarà ancora in forza alla società medesima e che costituirà personale in esubero.

5.- Le parti convengono che la società riconoscerà ad ogni lavoratore licenziato, in applicazione del presente accordo le maturate competenze di fine rapporto, comprensive del trattamento sostitutivo del preavviso, ove non fosse possibile farlo lavorare o intervenisse un accordo di esonero. Il pagamento avverrà nei tempi tecnici necessari e possibili, considerata la situazione di crisi in cui la società versa e la possibilità che sopravvengano vincoli normativi alla libera scelta della società medesima di estinguere i suoi debiti. La società intimerà il licenziamento, a condizione che il lavoratore accetti di sottoscrivere preventivamente, in sede sindacale od in altra sede assistita, idonea ad assicurare la non impugnabilità dell'accordo ai sensi dell'art. 2113 c.c., un verbale di conciliazione individuale, il quale definisca in modo esaustivo ogni ragione di dare e di avere, comunque traente titolo dalla costituzione, esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro, salve le competenze correnti e di fine rapporto maturate e non ancora pagate e salva la verifica contabile dei cedolini da ricevere.

6.- La società provvederà ad informare tempestivamente gli uffici competenti dell'esito della procedura in oggetto, inviando agli stessi l'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione al fine del loro inserimento nelle liste di mobilità e compiendo ogni altro adempimento di sua competenza per consentire ai dipendenti licenziati di usufruire dell'accesso alle liste e delle correlate prestazioni.

7.- Le Parti si danno atto reciprocamente che con l'accordo odierno è stata definitivamente esaurita la procedura degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, con tale dichiarazione intendendo anche sanare ogni possibile eventuale vizio della comunicazione iniziale, in applicazione della facoltà loro attribuita dall'art. 1, comma 44, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Filcams - CGIL, nella persona del Sig. Andrea Montagni;



La Fisascat - CISL nella persona del Sig. Alfredo Magnifico;

La UilTucs - UIL nella persona del Sig. Antonio Vargiu;

La Società Duegi S.r.l., nella persona del Dott. Claudio Giannetti;

